



**“Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la trasformazione Urbana in Reggio Emilia spa” in forma abbreviata STU REGGIANE spa
con sede in Reggio Emilia P.zza Camillo Prampolini 1
capitale sociale euro 2.748.000,00 i.v.
c.f. - p.IVA - numero iscrizione registro delle imprese 0266242 035 1– numero REA 302139**

Determinazione numero 36/2016 del Consigliere Delegato per la NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PREPOSTA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 COMMA 1 LETTERA SSS), 30 E 60 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DI LAVORI, COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA II) D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAPANNONE 18" QUALE COMPONENTE DEL "PARCO DELL'INNOVAZIONE, DELLA CONOSCENZA E DELLA CREATIVITÀ" ALL'INTERNO DEL COMPARTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU_IP - 1A" DELL'"AMBITO CENTRO INTER MODALE (CIM) E EX OFFICINE REGGIANE" IN REGGIO NELL'EMILIA. - CIG 6805236267 CUP J89J14000840008 (CAPANNONE 18) CUP J89J14000850007 (ANTICIPAZIONE LAVORI CAPANNONE 17).

L'anno 2016, addì 12 del mese di dicembre alle ore 9:00, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha sede la società, è presente il Consigliere Delegato della società per azioni “STU REGGIANE”, Luca Torri, tale nominato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione tenutasi in data 4 marzo 2016, munito dei necessari poteri in forza della delega ad assumere e sottoscrivere gli atti delle procedure ad evidenza pubblica funzionali alla acquisizione di lavori in appalto, coadiuvato per la materiale redazione della presente determinazione dalla sottoscritta Segretario Verbalizzante,

il Consigliere Delegato

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane s.p.a. in data 22 luglio 2016 si è disposto che il Progetto esecutivo, approvato in pari data, fosse posto a base di gara per l'affidamento dell'appalto di cui in epigrafe, previa acquisizione della validazione del Progetto ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con Determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane s.p.a. n. 28/2016 del 13/09/2016 legalmente esecutiva in pari data, veniva approvata l'indizione della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici relativi alla RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAPANNONE 18" QUALE COMPONENTE DEL "PARCO DELL'INNOVAZIONE, DELLA CONOSCENZA E DELLA CREATIVITÀ" ALL'INTERNO DEL COMPARTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU_IP - 1A" DELL'"AMBITO CENTRO INTER MODALE (CIM) E EX OFFICINE REGGIANE" IN REGGIO NELL'EMILIA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016.

Considerato che:

- il termine fissato dal Bando di Gara per la presentazione delle offerte è scaduto in data 9 dicembre 2016;
- sono giunte al protocollo del Comune di Reggio nell'Emilia numero 20 plichi riportanti, all'esterno, l'indicazione della gara di cui all'oggetto, inviati da operatori economici singoli e in RTI;
- la prima seduta pubblica della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto è fissata per

il giorno 13 dicembre 2016 ad ore 10;

Ritenuto che:

- la disciplina inerente la nomina della Commissione di Gara è contenuta nell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
- la norma richiamata, al comma 12, con disposizione analoga alla disposizione transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che *"fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*;
- l'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, a propria volta dispone: *"E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12"*;
- ANAC, con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 3 dicembre 2016 n. 283, ha adottato le linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*, Linee Guida che per quanto qui di interesse:
 - al paragrafo 1.2 dispongono che l'Autorità, con proprio Regolamento, disciplini, tra il resto, *"i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo"* dei componenti della Commissione Giudicatrice;
 - al capitolo 5 dettano la conseguente disciplina per il *"periodo transitorio"*: *"5.1 il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. 5.2 dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice"*;
- rimanga di conseguenza confermata l'attuale vigenza del periodo transitorio e, dunque la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice;
- debba essere pertanto nominata, a cura di STU Reggiane s.p.a. e, per essa, del suo Consigliere Delegato, la Commissione Giudicatrice *"secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*;

Dato atto che:

- l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la disposizione richiamata detta una disciplina parzialmente diversa rispetto al previgente articolo 84 comma 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 ove si prevedeva: *"3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver"*

svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";

- la disciplina previgente, pertanto, prevedeva *"di norma"* la nomina di un dirigente della stazione appaltante a presiedere la Commissione Giudicatrice e derogava esplicitamente, per il Presidente, al divieto di svolgimento di altre funzioni inerenti il contratto oggetto della procedura di affidamento;
- essendo la modifica normativa sopra richiamata connessa con la introduzione della nuova disciplina dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, nelle more della cui adozione, ai sensi dell'articolo 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice, la stazione appaltante continua a procedere in autonomia alle nomine della Commissione nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza, deve ritenersi che la stazione appaltante possa legittimamente procedere alla nomina continuando a dare applicazione alla disciplina di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 85 del d.lgs. 163/2006;
- ANAC, tramite le Linee Guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha previsto: *"il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"*;
- il Consiglio di Stato, con parere della Commissione Speciale 2 agosto 2016 n. 1767, ha precisato che le Linee Guida in esame *"hanno duplice contenuto: da un lato attuano l'art. 31, comma 5, dall'altro lato sembrano voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell'art. 31 del codice nel suo complesso. Mentre nella parte in cui attuano l'art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell'art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e moral suasion"*, essendo ad ANAC *"sempre consentito emanare indicazioni interpretative"*;
- conseguentemente le Linee Guida, nella parte in cui intervengono ad interpretare la disciplina di cui all'articolo 77 del Codice, assumono portata non vincolante, ma meramente esegetica e orientativa;
- il Consiglio di Stato, tramite il richiamato parere 1767/2016, si è espresso in modo fortemente critico nei confronti della linea interpretativa fatta propria da ANAC sul tema che qui occupa: *"la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4 del previgente 'Codice' in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali"*;
- la sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 23 marzo 2015 n. 1565, richiamata dal parere della Commissione Speciale, pone precisi indirizzi ermeneutici: *"quanto alla presunta incompatibilità dell'ing. Pilu a far parte della commissione di gara, deve rilevarsi che, se non è revocabile in dubbio che la disposizione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dettata a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza nelle commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l'esito (ex multis, Cons. St., sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191; 14 giugno 2013, n. 3316; sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; 29 ottobre 2010, n. 9577), d'altra parte deve sottolinearsi, ... che di tale situazione di incompatibilità deve essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di*

incompatibilità (dovendo la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell'amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo). Nel caso in esame non è stato in alcun modo provato che il predetto ing. Pilu abbia effettivamente predisposto la lex specialis di gara e/o il capitolato tecnico della gara (tanto più che l'appellata amministrazione comunale di Oristano ha evidenziato che l'attività di predisposizione degli atti di gara è stata addirittura affidata all'esterno); né può essere decisiva la circostanza che egli sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente e tanto meno che egli sia stato nominato responsabile del procedimento, qualifica che di per sé non determina alcuna possibilità di alterazione della gara. Ciò senza contare che, al fine della sussistenza della incompatibilità di cui si discute, non è neppure sufficiente la mera predisposizione materiale del capitolato speciale, occorrendo invero non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario, fattispecie che non ricorre nel caso di specie in cui il capitolato tecnico in questione risulta approvato da altro dirigente (che poi ha svolto le funzioni di presidente della commissione di gara)";

Ritenuto che:

- la STU, priva di dipendenti e di una struttura tecnica e amministrativa autonoma, si avvale di una Convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la acquisizione tra il resto delle funzioni di RUP in relazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori, RUP individuato nella figura dell'arch. Massimo Magnani;
- la STU si avvale di professionisti esterni per l'attività di progettazione;
- la STU si avvale, parimenti, di professionista esterno per la predisposizione degli atti di gara (lex specialis e capitolato tecnico), professionista individuato nell'avv. Paolo Coli;
- non sussistano pertanto ostacoli di natura né normativa, né sostanziale a che il RUP assuma la Presidenza della Commissione di Gara, posto che lo stesso non ha predisposto e non ha approvato né gli atti della lex specialis, né il Capitolato Tecnico, né il progetto, per cui, secondo l'insegnamento di Consiglio di Stato 1565/2015, è escluso che il RUP possa avere avuto incidenza "sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendone condizionare l'esito";
- sia per contro essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica che gli è propria, e della approfondita conoscenza del progetto maturata in sede di validazione, imprescindibile viepiù laddove si consideri la necessità di procedere alla valutazione di numerosi elementi di sviluppo tecnico e di miglioria del progetto posto a base di gara dal Consiglio di Amministrazione della STU;
- sussistano i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare quale Presidente della Commissione Giudicatrice l'arch. Massimo Magnani, Dirigente del Comune di Reggio Emilia, RUP del progetto Reggiane in forza di accordo convenzionale tra STU Reggiane e il Comune;

Considerato che:

- in data 8/11/2016 il Responsabile del procedimento, su incarico di questo Consigliere Delegato, ha inviato all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Reggio Emilia (in atti al PG n. 80822 del 09/11/2016) e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia (in atti al PG n. 80824 del 09/11/2016), tramite PEC, richiesta di fornire una terna di candidati, costituita da professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'Albo, per la costituzione della Commissione Giudicatrice della procedura aperta in oggetto, ai sensi degli articoli 30 e 60 del D. Lgs 50/2016, da aggiudicare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con propria nota prot. 1161 del 17/11/2016, in atti al PG n. 88630 del 30/11/2016, l'Ordine degli Ingegneri ha dato riscontro alla succitata richiesta del RUP segnalando la seguente

terna di professionisti, disponibili a partecipare alla commissione giudicatrice in oggetto:

- ing. Stefano Curli;
- ing. Paolo Guidetti;
- ing. Marco Poli;
- con propria nota prot. 1242 del 23/11/2016, l'Ordine degli Architetti ha dato riscontro alla succitata richiesta del RUP segnalando la seguente terna di professionisti, disponibili a partecipare alla commissione giudicatrice in oggetto:
 - arch. Carlo Ferrari;
 - arch. Luca Ghiaroni;
 - arch. Andrea Rinaldi;

Visti i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:

1. *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
2. *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

Visti e valutati i curricula dei professionisti segnalati dagli Ordini Professionali;

Ritenuto pertanto di poter nominare la Commissione Giudicatrice di cui in oggetto, affiancando al Presidente due membri esperti, come segue:

Membri effettivi

arch. Massimo Magnani, Direttore dell'Area Competitività e Innovazione sociale del Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto (RUP e Presidente di gara);

Ing. Marco Poli, professionista segnalato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia (membro esperto esterno);

Arch. Carlo Ferrari, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia, (membro esperto esterno);

Membri supplenti

Ing. Paolo Guidetti, professionista segnalato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia (membro esperto esterno);

Arch. Luca Ghiaroni, professionista segnalato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia, (membro esperto esterno);

Per le funzioni di segretaria verbalizzante e di supporto alla stazione appaltante nell'espletamento della procedura di gara ci si avvarrà del Servizio Appalti, Contratti, Semplificazione Amministrativa, U.O.C. Acquisti, Appalti, Contratti del Comune di Reggio Emilia.

DETERMINA

1. di nominare la Commissione Giudicatrice nelle persone di cui alla sopraesposta premessa;

2. di prendere atto che per la prestazione professionale in oggetto l'Amministrazione scrivente riconoscerà a ciascun professionista esterno nominato un compenso pari a 200€/seduta fino a 5 sedute della Commissione Giudicatrice e 100€ per ciascuna seduta aggiuntiva oltre le prime cinque, mentre per il Presidente troverà applicazione quanto previsto dalla Convenzione stipulata da STU con il Comune;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo del Committente" nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016.

f.to Il Segretario verbalizzante

f.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)